

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4544

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2000

—————

Revisione degli strumenti di intervento e tutela in favore dei
minori vittime di abusi o violenze

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prende le mosse da una casistica drammatica più volte approdata nelle stesse Aule parlamentari sotto forma di interrogazione al Governo, oltre che troppo spesso assurta ai disonori delle cronache giornalistiche per i dubbi e gli inquietanti interrogativi che periodicamente ripropone all'intera collettività.

Numerose inchieste giornalistiche ci hanno più volte narrato lo sgomento e la sofferenza degli stessi ufficiali di polizia giudiziaria incaricati di dare esecuzione a provvedimenti con i quali il Tribunale per i minorenni disponeva l'allontanamento di bambini dalle famiglie di origine ed il loro ricovero coatto in consultorio o in istituti di cura.

Esiste certamente nel paese, sarebbe assurdo negarlo, una prassi giurisprudenziale dei tribunali per i minorenni, in tema di allontanamento dei minori dalle famiglie di origine, che utilizza con eccessiva discrezione, e perciò con troppa ampiezza, i poteri conferiti da una legge estremamente imprecisa ed indeterminata quanto ai limiti di intervento delle autorità statali nel rapporto genitori/figli.

Un siffatto orientamento peraltro configura il più delle volte, come anche ripetutamente affermato dai competenti organi di giurisdizione sovranazionale, una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (sotto il profilo del divieto di interferenza nella vita privata e familiare stabilito dal suo articolo 8) e della stessa Convenzione per la tutela dei diritti del fanciullo. Si tratta in entrambi i casi di fonti normative che sono ad ogni effetto legge dello Stato, ma la cui osservanza non si riesce fin qui ad assicurare in maniera tempestiva e puntuale da parte dei nostri tribunali.

Per questa ragione, con il testo che segue, confidando in tal senso in un'ampia convergenza parlamentare, si intendono disciplinare con estrema attenzione i presupposti dell'eventuale allontanamento del minore dalla famiglia di origine, imponendo al giudice di verificarne l'esistenza, in sede di decisione, con l'ausilio di consulenti altamente qualificati e perciò confinando l'apporto dei servizi di assistenza sociale alla mera fase esecutiva degli eventuali provvedimenti.

Il testo prevede poi che il ricovero in istituto sia da adottare in via meramente residuale, allorquando cioè la ritenuta e comprovata indegnità riguardi entrambi i genitori e più in generale l'intero contesto parentale del minore.

Viene poi stabilito un limite di legge alla efficacia di quei provvedimenti temporanei che, fino ad oggi emanati in forza del comma terzo dell'articolo 336 del codice civile in via provvisoria ed urgente e spesso in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti e senza un preventivo esame del minore da parte di idoneo consulente tecnico, erano destinati a protrarre i propri effetti (con ciò rimanendo praticamente inimpugnabili) per mesi ed anni, con evidente, e questa volta gravissimo pregiudizio dell'intero futuro sviluppo del bambino il cui interesse primario non può essere quello di essere riaccolto, mutate le condizioni del disagio, nella propria famiglia d'origine.

Con questa legge vogliamo fare in modo che si possa interrompere quella satira dolorosa con la quale tutti gli avvocati che si occupano di diritto minorile hanno finito per ribattezzare il «Tribunale per i minorenni» come «Tribunale dei minori».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 330 del codice civile è così sostituito:

«Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando risulta provato che il genitore ha ripetutamente trascurato o abusato dei relativi poteri con pregiudizio gravissimo del figlio».

Art. 2.

1. L'articolo 333 del codice civile è così modificato:

«Quando non vi sia convivenza tra i genitori, e la condotta di uno di essi non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza di cui all'articolo 330, ma risulta comunque di evidente ed attuale pregiudizio per il figlio, il giudice affida temporaneamente il minore all'altro genitore.

Con lo stesso provvedimento il giudice, sentito un consulente che disponga di idoneo titolo di studio e di comprovata esperienza, stabilisce un programma di incontri teso al recupero del rapporto del minore con il genitore non affidatario».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 333-bis. - . Quando motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l'affidamento del minore a quello tra i pa-

renti che appaia maggiormente idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psicofisico.

L'allontanamento del minore dalla residenza familiare ed il conseguente affidamento a soggetto diverso da quelli fin qui indicati, può essere disposto soltanto laddove risulti evidente la prova:

a) che il minore è esposto al rischio concreto ed attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;

b) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psicofisico per il minore.

I provvedimenti del presente capo sono revocabili in qualsiasi momento».

Art. 4.

1. All'articolo 336 del codice civile sono aggiunti infine i seguenti commi:

«I provvedimenti di cui al terzo comma sono soggetti ad impugnazione avanti alla competente sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dalla loro comunicazione.

In ogni caso gli stessi perdono di efficacia se nel termine di 60 giorni dalla relativa emanazione non si provvede alla loro conferma in sede di merito».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 336-bis. - . Tutti i procedimenti riguardanti minori devono prevedere, pena la nullità, il contraddittorio tra tutte le parti interessate. In particolare il giudice deve sem-

pre sentire personalmente sia il minore che i genitori.

Nell'ascoltare il minore il giudice deve avvalersi dell'assistenza di consulente che disponga di un idoneo titolo di studio e di comprovata esperienza, e deve dare conto in sede di motivazione delle aspirazioni e dei bisogni del minore stesso, ove ritenga di doverli disattendere.

I servizi di assistenza sociale intervengono nei procedimenti riguardanti i minori soltanto in sede di esecuzione del provvedimento del giudice e finché ne dura l'efficacia fornendo assistenza e collaborazione entro i limiti che il giudice stesso stabilisce caso per caso».

